Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 105 – 07 APRILE 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **020**

SETTORE **Imposte dirette**

Pagamento tardivo canone di locazione di marzo e "Bonus negozi e botteghe"

Un commerciante al minuto non ha potuto pagare il canone di locazione del proprio negozio relativo al mese di marzo 2020 per effetto della chiusura dell'attività collegata all'emergenza "coronavirus". Dovendo fare riferimento (come sembra) al principio di cassa, è possibile sostenere che se pagherà il canone successivamente (ad esempio, nel mese di maggio) potrà comunque beneficiare del previsto credito d'imposta?

La risposta è affermativa. Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa in relazione al canone di locazione del mese di marzo 2020. A tal fine l'immobile utilizzato deve essere accatastato nella categoria C/1 (negozi / botteghe).
Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MEF il c.d. "Bonus negozi e botteghe" è riconosciuto quale "*parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività di dettaglio e attualmente inutilizzato*". Per poter beneficiare del credito d'imposta assume quindi rilevanza il pagamento del canone del mese di marzo. Ciò è stato confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 3.4.2020, n. 8/E (quesito 3.1).
Non è comunque necessario che il canone sia / debba essere pagato nel mese di marzo (tale condizione non è prevista dalla predetta disposizione).
Di conseguenza, con riferimento al caso di specie, se il commerciante potrà pagare / pagherà il canone di locazione del mese di marzo del negozio, ad esempio, a maggio 2020 da tale momento potrà utilizzare il credito d'imposta in esame (pari al 60% del canone pagato).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUESITO **021**

SETTORE **IVA**

Tardivo invio fattura elettronica e differimento termine versamento saldo IVA 2019

Un contribuente trimestrale si è accorto di non aver inviato al cliente tramite SdI una fattura emessa a fine dicembre 2019. La fattura è stata comunque annotata nel registro IVA delle fatture emesse.

Considerato il differimento del versamento del saldo IVA 2019 all'1.6.2020, a quanto ammonta la sanzione dovuta per la tardiva trasmissione della fattura elettronica?

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l'applicazione della sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato / registrato (la sanzione non può essere inferiore a € 500).

La sanzione è dovuta nella misura fissa da € 250 a € 2.000 se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA.

Nel caso di specie, tenuto conto del differimento all'1.6.2020 del versamento del saldo IVA scaduto il 16.3.2020, ad opera del DL n. 18/2020, risulta applicabile la predetta sanzione in misura fissa, poiché la tardiva trasmissione della fattura elettronica non incide sul saldo derivante dal mod. IVA 2020, considerata l'annotazione della stessa nel registro IVA delle fatture emesse.

La misura della sanzione collegata alla tardiva trasmissione al SdI della fattura in esame beneficia della riduzione prevista per il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Ipotizzando che la fattura sia datata 20.12.2019, la stessa avrebbe dovuto essere inviata al SdI entro l'1.1.2020. Provvedendo ora all'invio della fattura, considerato che sono decorsi 90 giorni da tale ultimo termine, la sanzione ridotta è pari a € 31,25 (250 / 8).

QUESITO **022**

SETTORE **Dichiarazioni**

Mod. REDDITI ante trasformazione e differimento adempimenti tributari al 30.6.2020

In data 15.7.2019 la Alfa snc è stata trasformata in Alfa srl. La dichiarazione dei redditi della snc dovrebbe essere presentata entro il 30.4.2020, ossia entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione. È possibile procedere con l'invio del mod. REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020 per effetto del differimento concesso dal DL n. 18/2020?

La risposta è affermativa. L'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, dispone, per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni (ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020; dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020; della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020; del c.d. "spesometro estero" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020).

Pertanto, nel caso di specie, posto che la presentazione della dichiarazione dei redditi della società per il periodo ante trasformazione è un adempimento tributario ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), è possibile inviare il mod. REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020.

Si rammenta infine, che le dichiarazioni dei redditi e IRAP della srl per il periodo post trasformazione (15.7 - 31.12.2019) vanno inviate entro l'ordinario termine del 30.11.2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it